



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 relativo alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art.4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’articolo 47, comma 5 introdotto con decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.443, stabilisce che, “al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali ed assicurare l’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali predispone, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, sentite le associazioni di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali”;

VISTO il Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante “*Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154*” che ha abrogato la legge 15 gennaio 1991 n. 30;

VISTO in particolare l’art. 4 comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 52, concernente la raccolta dei dati in allevamento e loro gestione, il quale stabilisce che “*le attività inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione*”;

VISTO altresì l’art. 13 del decreto legislativo in parola, relativo alle disposizioni transitorie che stabilisce, tra l’altro, al comma 4, che “*i soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari già approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 4, comma 2*;

CONSIDERATO che, ai sensi della disciplina in parola l’Associazione Italiana Allevatori (AIA) è soggetto riconosciuto alla realizzazione dei controlli delle attitudini produttive;

ACQUISITE le deleghe da parte degli Enti selezionatori interessati, espresse ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera d) del D.lgs n.52/2018;

VISTO il Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, per l’anno 2025, predisposto da questo Ministero e trasmesso con nota dell’11 aprile 2025 per l’acquisizione dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni;

VISTA l’intesa, Repertorio atti n. 55/CSR del 17 aprile 2025, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 17 aprile 2025, in merito al Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici per l’anno 2025;

RITENUTO pertanto opportuno adottare il Programma in questione;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

VISTO il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in particolare l'art. 8 comma 3 ai sensi del quale è previsto che fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n.38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 4 marzo 2025, n. 100435, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 marzo 2025 al numero 219, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore Generale dello sviluppo rurale dell'11 marzo 2025, n. 110850, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 marzo 2025 al numero 221, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, con la quale sono attribuiti ai Dirigenti, titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale, gli obiettivi operativi e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione;

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei Conti al n. 320 il 6 marzo 2024;

DECRETA

ART. UNICO – Per effetto dell'intesa Repertorio n. 55/CSR in premessa indicata, sancita dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 aprile 2025, è adottato e reso operativo il "*Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, per l'anno 2025*", nella formulazione allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005



Sveva Davanzo
MASAF
29.04.2025
11:37:09
GMT+02:00



Simona Angelini
MIPAAF
08.05.2025
08:55:36
GMT+02:00



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII



**PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI IN ALLEVAMENTO FINALIZZATI E
CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI GENETICI ANNO 2025 FINANZIATI,
CON SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI, DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

INDICE

Sommario

1. Premessa	3
2. L'attività di miglioramento genetico	5
2.1 Raccolta dati in allevamento (controlli funzionali)	5
3. Parametri tecnici di calcolo:.....	11
3.1 Laboratori	12
4. Autocontrollo	13
5. Il sistema informatico	19
6. Indicazioni operative per gli Enti selezionatori ed il Soggetto terzo delegato	21
7. Vigilanza	27
8. Modalità di finanziamento	28
9. Scadenziario	32



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI IN ALLEVAMENTO FINALIZZATI E CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI GENETICI

ANNO 2025

1. Premessa

Con l'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 è stata attribuita al Governo la delega per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale.

In attuazione della delega che precede, è stato adottato il d.lgs. n. 52/2018, recante la nuova "Disciplina della riproduzione animale".

Nel suddetto decreto, nel Rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2016, sono individuati i principi fondamentali inerenti le condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica, confermando le competenze attribuite dall'ordinamento attuale alle Regioni e Province autonome e nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.

I mutamenti introdotti riguardano:

- 1) il riconoscimento degli "Enti selezionatori" quali soggetti deputati alla realizzazione e gestione di programmi genetici (Associazioni Nazionali Allevatori - ANA), se in possesso di determinati requisiti;
- 2) la specializzazione delle attività e separazione delle funzioni tra il "Soggetto terzo" che raccoglie i dati zootecnici nelle aziende e chi li elabora ai fini della selezione (Enti selezionatori - ANA);
- 3) la realizzazione di una Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ) a livello nazionale;
- 4) la costituzione di un Comitato nazionale zootecnico (CNZ), con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti e loro registrazione, organizzazione, conservazione e divulgazione, nonché l'espressione di pareri in merito all'approvazione dei programmi genetici.

Con D.M. n. 125712 del 15 marzo 2024 è stato approvato il "*Disciplinare relativo alla raccolta dati in allevamento finalizzata alla realizzazione dei programmi genetici gestiti da enti selezionatori*" che sostituisce i decreti direttoriali n. 4392 del 7 marzo 2013 e n. 16989 del 29 agosto 2013 recanti, rispettivamente, l'approvazione del disciplinare dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

di latte e l'approvazione del disciplinare dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione di carne.

Il DPR 616/77 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382" all' articolo 77, comma c) ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali.

Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143¹ ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti (precedentemente svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) in materia di controlli funzionali del bestiame e di sostegno alle associazioni degli allevatori (APA), operanti a livello locale.

Inoltre, all'art. 7, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 443 del 29.10.1999² viene specificato che, al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emana, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, sentite le ANA interessate, il programma di attività annuale dei controlli funzionali. Tali attività risultano attualmente contemplate all'art. 4 del d.lgs. n. 52/2018 come raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici.

Nell'ambito della definizione dei già menzionati criteri si è avviato, a partire dal 2009, il processo di razionalizzazione delle strutture associative e dei servizi, sia a livello centrale che periferico, che ha portato all'accorpamento delle strutture territoriali (APA) a livello regionale (ARA).

Le ARA hanno continuato a svolgere i CCFF in qualità di consociate territoriali dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) titolare di tale competenza, ai sensi dell'art.3 comma 2 della citata L. 30/1991 e successivamente del d.lgs. n. 52/2018.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per espletare le loro funzioni si sono avvalse delle risorse finanziarie loro trasferite dallo Stato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499³.

In particolare dall'anno 2001, fino al 2010, sono state trasferite alle Regioni, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le risorse previste dal DPCM 11 maggio 2001 per le attività ad esse assegnate dal d.lgs.143/97, ed è stato concordato annualmente, in sede di Conferenza Stato Regioni, di destinare una quota parte vincolata per il finanziamento delle attività di miglioramento genetico e selezione utilizzando gli importi per regione desunti dalle tabelle finanziarie elaborate attraverso le disposizioni del "Manuale per il finanziamento dell'attività di tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali delle Associazioni Regionali Allevatori" denominato "*Manuale del Forfait*".

Tale ultimo Manuale è stato abrogato e sostituito dal documento denominato "Criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per la realizzazione del programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici", approvato con D.M. n. 0639850 del 14 dicembre 2022, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio il 5 gennaio 2023 al n. 4 e alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023 al n. 49.

In merito alla ripartizione di dette risorse va tenuto conto che, a seguito dell'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della

1 G.U. del 5.6.1997, n. 129

2 G.U. del 30.11.1999 n. 281

3 G.U. del 30.12.1999, n. 3



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”, operata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dalla legge 23 dicembre 2009, n.191, articolo 2, comma 109, le Province autonome non partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali.

Dal 2011, a seguito delle riduzioni che hanno interessato i trasferimenti alle Regioni, il MASAF è intervenuto contribuendo al finanziamento delle attività delle ARA/APA, mediante l'erogazione alle Regioni di circa il 50% del contributo pubblico (corrispondente a € 22,5 milioni) rispetto al contributo complessivo necessario. La restante parte di contributo è stata coperta da alcune Regioni con propri fondi mentre altre Regioni non sono intervenute o sono intervenute in maniera parziale.

A seguito dell'applicazione del d.lgs. n. 52/2018, l'assetto organizzativo del “Sistema della selezione”, secondo le disposizioni previste all'art.13, è così configurato:

- le Associazioni nazionali allevatori che tengono i libri genealogici con finalità di miglioramento genetico e/o di conservazione, già riconosciuti dal MASAF (l'elenco aggiornato delle Associazioni Nazionali Allevatori è pubblicato sul sito istituzionale:
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2023>);
- i Disciplinari dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonché i Registri dei suini ibridi riproduttori già approvati all'entrata in vigore del citato decreto, tenuti dalle Associazioni Nazionali Allevatori (ANA), sono considerati Programmi genetici ai sensi del Reg. (UE) n. 2016/1012;
- i Registri Anagrafici già approvati sono considerati Libri Genealogici riconosciuti con finalità di conservazione della biodiversità riferita alla razza o specie;
- l'AIA e le sue articolazioni territoriali, in quanto soggetti che svolgono l'attività di controllo delle attitudini produttive degli animali sulla base dei disciplinari latte/carne già approvati dal MASAF, sono considerati “Soggetto terzo” riconosciuto (ETD).

Infine, si evidenzia che, con Decisione della Commissione europea n. C (2015) 88312 del 20 novembre 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per il periodo di programmazione 2014- 2022, attraverso il quale è stata attivata, tra l'altro, la sottomisura 16.2- sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie – cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica. Per la sottomisura è stato approvato un unico progetto denominato “LEO” con D.M. n. 20929 del 10 maggio 2019, con scadenza iniziale al 30 giugno 2023, prorogata al 30 novembre 2023 ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 - che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) negli anni 2021 e 2022 e proroga di due anni i riferimenti ai periodi o alle scadenze. Il PSRN riporta al capitolo 14 le regole di demarcazione con i Programmi di Sviluppo Rurale regionali. In qualsiasi caso deve essere assicurato il rispetto della regola generale del cosiddetto *no-double funding* con altre fonti di finanziamento pubblico.

2. L'attività di miglioramento genetico

2.1 Raccolta dati in allevamento (controlli funzionali)

L'Ente Terzo Delegato (ETD), ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera d del d.lgs. n.52/2018, in possesso di tutti i requisiti di cui all'art.4, comma 2, del d.lgs. n. 52/2018, attraverso le proprie articolazioni



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

territoriali, effettua la registrazione e la gestione dei dati sulle performance produttive e riproduttive degli animali secondo le regole e gli standard stabiliti dall'*International Committee for Animal Recording-ICAR* (nelle linee Guida pubblicate sul sito <https://www.icar.org/> limitatamente alle attività proprie dell'ETD).

Le modalità di esecuzione attualmente in vigore sono contenute nel Disciplinare raccolta dati sopra citato.

Lo stesso ETD effettua una supervisione sulla corretta esecuzione della raccolta dati garantendo l'elevata qualità degli standard di raccolta e registrazione dei dati. Tale attività è essenziale a tutto il sistema di selezione e indicizzazione dei riproduttori in quanto garantisce la comparabilità dei risultati a livello internazionale. L'ETD ogni due anni ottiene la certificazione dell'ICAR a garanzia della corretta applicazione delle linee guida sulla registrazione dei dati. L'ETD, inoltre, è dotato di opportuni strumenti di autocontrollo per vigilare sulla qualità dei servizi svolti: laboratorio standard latte, centro prove conferme metrologiche, servizio controllo mungitura (SCM), servizio ispettivo.

L'Ente terzo delegato deve garantire la copertura territoriale e la continuità del servizio nelle aziende indicate dall'ente selezionatore.

Nelle aree territoriali in cui si verificano esigenze organizzative e funzionali eccezionali, l'Ente terzo delegato assicurerà direttamente l'attività di raccolta dati, oppure avvalendosi di personale appartenente ad una articolazione territoriale operante in altra Regione, previa comunicazione alle Amministrazioni Regionali competenti.

Nell'anno 2023, l'attività di controllo funzionale ha evidenziato un decremento dei capi controllati, rispetto alle annualità 2021 e 2022, e una diminuzione degli allevamenti iscritti. Relativamente alle produzioni, le aziende di bovini da latte sotto controllo producono circa l'80% del latte conferito a livello nazionale, con una produzione media di 9.835 kg/capo/lattazione di elevata qualità misurabile in termini di contenuto in grasso e proteine che hanno rispettivamente raggiunto il 3,87% e il 3,36%.

Analogamente, i dati di qualità del latte bufalino rivelano buone performance degli animali con una produzione media di 2.361 kg/capo/lattazione ed un contenuto in grasso e proteine rispettivamente di 7,69% e 4,63%; si tratta di parametri chiave per la resa in mozzarella. I controlli funzionali nel settore bufalino vedono un incremento sia nel numero di capi che nel numero di aziende.

Di seguito si riepilogano i dati fino all'anno 2023 inerenti ai capi controllati, gli allevamenti, la produzione media per capo, la % di grasso e proteine. I dati fanno riferimento alla pubblicazione del bollettino dei controlli sulla produttività del latte. I dati pertinenti al 2023 si riferiscono al calcolo finale del Bollettino; i dati relativi al 2024 sono in fase di elaborazione.

Bovini Latte	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Capi controllati (n°)	1.364.606	1.351.614	1.351.442	1.387.864	1.417.548	1.433.749	1.407.368
Allevamenti (n°)	16.625	15.495	15.316	15.220	14.913	14.502	14.007
Latte (media kg/capo)	9.168	9.352	9.401	9.462	9.564	9.775	9.835



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Bovini Latte	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proteine (%)	3,32	3,34	3,35	3,35	3,36	3,36	3,36
Grasso (%)	3,76	3,76	3,80	3,80	3,85	3,88	3,87

Bufali	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Capi controllati (n°)	59.396	49.932	60.618	67.598	74.048	71.105	74.229
Allevamenti (n°)	272	215	271	312	321	325	346
Latte (media kg/capo)	2.359	2.357	2.356	2.368	2.332	2.350	2.361
Proteine (%)	4,63	4,63	4,63	4,64	4,65	4,65	4,63
Grasso (%)	7,97	7,99	7,98	7,74	7,68	7,75	7,69

Di seguito i dati relativi al comparto bovini carne; il sistema controlla oltre il 50% delle vacche nutrici e circa il 70% delle vacche da latte macellate.

Bovini da carne	2017	2018	2019	2020 (*)	2021	2022	2023
Capi controllati (n°)	376.425	376.121	376.000	376.000	419.156	418.341	425.627
Allevamenti (n°)	13.248	13.223	13.200	13.200	15.019	14.874	15.234
Capi/Allevamento (n°)	28,4	29,4	28,48	28,48	27,90	28,13	27,93

Nel 2023 resta quasi invariata la quota di aziende che continua a praticare il metodo AT4, così come la quota di quelle che adottano AT5 (da 70,81% nel 2022 a 69,30% del 2023). Nella bufala il metodo di controllo AT4 continua ad essere il prevalente e a interessare una quota sempre maggiore di allevamenti. Nella prima tabella vengono riportati i dati relativi all'evoluzione del metodo di controllo, per il comparto bovini da latte, negli anni 2017 - 2023. Nella seconda tabella, invece, le stesse informazioni sono riportate nelle bufale.)

Bovini Latte							
ANNO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A4	0,47%	0,20%	0,28%	0,21%	0,20%	0,1%	0,1%
A6	0,02%	0,01%	0,13%	0,10%	0%	0%	0%
AT 4	25,11%	25,50%	24,98%	24,89%	24,10%	23,90%	23,80%
AT 5	71,68%	70,60%	71,63%	71,34%	71,20%	70,81%	69,3%
ROBOT	1,50%	2,60%	2,98%	3,46%	4,40%	5,2%	6,2%
N.° AZIENDE	16.624	15.495	15.278	15.220	14.913	14.502	14.007
N.° CAPI	1.364.498	1.315.614	1.315.540	1.387.864	1.417.548	1.433.749	1.407.368



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Bufalini							
ANNO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A 4	12,5%	10,00%	8,9%	5,39%	5.76%	4.63%	3.81%
AT 4	86,8%	89,30%	90,8%	93,87%	93,50%	94.66%	96.17%
ROBOT	0,7%	0,70%	0,4%	0,74%	0.74%	0.71%	0.30%
N.° AZIENDE	272	215	268	312	321	325	346
N.° CAPI	59.396	49.932	60.486	67.598	74.048	71.105	74.229

Anche per Ovini e Caprini da Latte, i dati pertinenti al 2023 si riferiscono al calcolo finale del Bollettino; i dati relativi al 2024 sono in fase di elaborazione.

Ovini Latte							
ANNO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Capi controllati (n°)	269.584	164.257	143.514	188.178	182.887	153.367	127.427
Allevamenti (n°)	1.528	930	896	1.139	1.089	962	833

Caprini Latte							
ANNO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Capi controllati (n°)	62.483	54.984	50.549	55.494	62.333	55.671	36498
Allevamenti (n°)	788	682	626	633	703	642	395

Ovini Latte/Tipo Controllo							
ANNO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Capi controllati (n°) -AC	226.990	136.249	119.043	179.367	174.320	145.668	122.584
Capi controllati (n°) -AT	42.594	28.008	24.471	8.811	8.567	7.699	4.843

Caprini Latte - AT							
ANNO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Capi controllati (n°)	62.483	54.984	50.459	55.494	62.333	55.671	36.498
Allevamenti (n°)	788	682	626	633	703	642	395

Tabella riepilogativa dei controlli finanziati nel programma

Nell'ambito del programma di raccolta dati 2025 sono finanziabili le seguenti tipologie di controllo (*):

Specie	Tipo di controllo con la specifica del numero di ingressi finanziabili
Bovini latte	AT5 (9 ingressi in azienda)
Bovini carne (Piemontese)	AE (media di 7 ingressi/anno): max 6 per scaglioni 1 e 2
Bovini carne (altre razze da LG)	AE (fino a 3 ingressi) max 2 per scaglioni 1 e 2



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Bovini carne (altre razze LG con finalità di conservazione)	AE (fino a 2 ingressi in azienda)
Bufalini	AT4 (11 ingressi)
Ovini latte	AT/AC 4 (6 ingressi in azienda)
Caprini latte	AT4 (6 ingressi in azienda)
Ovini carne	AE (1 ingresso in azienda)
Ovi-caprini (LG con finalità di conservazione)	AR (1 ingresso in azienda)
Suini	AE (1 ingresso in azienda)

(*) Eventuali maggiori ingressi sono a carico dell'allevatore e calcolati dall'ETD o a carico di altri Programmi di attività di raccolta dati. Al riguardo, le Regioni possono finanziare le attività relative alla raccolta dati (controlli funzionali), ai sensi dell'art. 7, comma 7 del decreto legislativo n.443 del 29.10.1999. Ulteriori informazioni relative alle modalità di finanziamento, sono indicate al paragrafo 8.

Come già evidenziato nelle premesse, con D.M. n. 125712 del 15 marzo 2024 è stato approvato il "Disciplinare relativo alla raccolta dati in allevamento finalizzata alla realizzazione dei programmi genetici gestiti da enti selezionatori" che sostituisce i decreti direttoriali n. 4392 del 7 marzo 2013 e n. 16989 del 29 agosto 2013 recanti, rispettivamente, l'approvazione del disciplinare dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione di latte e l'approvazione del disciplinare dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione di carne. L'adozione dei disciplinari di cui al D.M. n. 125712 del 15 marzo 2024 è differita al 1° gennaio 2026.

Si riporta, inoltre, di seguito un quadro sinottico dettagliato delle diverse tipologie di controllo di tipo A (ossia effettuato da un tecnico abilitato, terzo rispetto all'allevatore) ammesse dall'ICAR, precisando che per quelli non previsti nella precedente tabella è necessaria una copertura finanziaria aggiuntiva da parte dell'allevatore, rispetto alla dotazione del programma.

Tipologia controlli latte ammessi (bovini, bufalini, ovini, caprini)

METODO	FREQUENZA	INGRESSI	METODO	FREQUENZA
A4	4	11	Controllore	Controllo di tutte le mungiture aziendali con prelievo di un solo campione di latte alternato (M/S o M/P/S a seconda del numero di mungiture aziendali) con frequenza 4 settimane.
A5	5	9	Controllore	Controllo di tutte le mungiture aziendali con prelievo di un solo campione di latte alternato (M/S o M/P/S a seconda del numero di mungiture aziendali) con frequenza 5 settimane – SOLO BOVINI .
AJ	4/5	11/9	Controllore	Controllo alternato (M/S o M/P/S a seconda del numero di mungiture aziendali) di una delle mungiture aziendali con prelievo del campione di latte con frequenza 4 o 5 settimane (5 settimane solo per BOVINI LATTE). Le mungiture mancanti vengono recuperate dagli apparecchi di mungitura aziendali.
AT	4/5	11/9	Controllore	Controllo alternato (M/S o M/P/S a seconda del numero di mungiture aziendali) di una delle mungiture aziendali con prelievo del campione di latte con frequenza 4 o 5 settimane (5



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

				settimane solo per BOVINI LATTE). Le mungiture mancanti vengono stimate.
AC	4	11 (la regolarità degli ingressi dipende dalla stagionalità della specie)	Controllore	SOLO SPECIE OVINA . Controllo di 1 mungitura. La mungitura giornaliera viene stimata attraverso il confronto con il tank.
AR	4/5	11/9	Controllore	Recupero delle produzioni registrate nel sistema dell'allevatore, prelievo dei campioni delle fattrici che vengono munte nell'arco di un periodo almeno di 12 ore (5 settimane solo per BOVINI LATTE).
BD	4	11	Allevatore	Recupero delle produzioni giornaliere registrate nel sistema dell'allevatore, prelievo dei campioni delle fattrici di una sessione di mungitura o che vengono munte nell'arco di un periodo almeno di 12 ore

Tipologia controlli carne ammessi (bovini, ovini)

METODO	FREQUENZA (SETTIMANE)	N. MINIMO CONTROLLI /ANNO	ESECUTORE	NOTE
AE	4/8/13	11/4	Controllore	Solo eventi vitali e riproduttivi
AB	13/26	2/4	Controllore	Eventi vitali, riproduttivi e peso vivo
AF	13/26	2/4	Controllore	Eventi vitali, riproduttivi e misure morfometriche
BE	13/26	--	Allevatore	Solo eventi vitali

Descrizione delle codifiche utilizzate nel sistema informatico SIALL per la gestione dei controlli latte tenuto dall'AIA

Esecutore controllo		N. mungiture controllate		Frequenza del controllo (settimane)		N. mungiture aziendali giornaliere		Tipo campionamento		Metodo di stima mungitura mancante	
A	Controllore	A	Tutte le mungiture aziendali	4	Ogni 4 settimane	1	1 mungitura al giorno	P	Proporzionale su tutte le mungiture aziendali	Y	Raddoppio
B	Allevatore	T	Solo una mungitura	5	Ogni 5 settimane	2	2 mungiture al giorno	U	Campionamento unico, prelievo su una sola delle mungiture aziendali	F	Con coefficienti di calcolo
				6	Ogni 6 settimane	3	3 mungiture al giorno			K	Confronto con il tank



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

In applicazione dei richiamati criteri, le Regioni che presentano meno di 3 capi per km quadrato, per le quali si applica il relativo parametro correttivo previsto per i “trasferimenti dei controllori” (cfr. pagina 35) sono:

- Regione Liguria
- Regione Marche
- Regione Molise
- Regione Toscana.

Inoltre, nelle Regioni in cui è presente un patrimonio Zootecnico al di sotto dei 10.000 capi BOVIL (bovini da latte) si applicano le tariffe massime della tipologia di controllo, al fine di garantire il servizio di raccolta del dato in azienda. Al di sotto di una data soglia per i bovini da carne e ovi-caprini (es. < 5.000 bovini carne/ovi-caprini), per ragioni di semplificazione e considerate le differenze economiche esigue, tutti i capi sono stati attribuiti allo scaglione più favorevole.

Tali casistiche si applicano a:

- Regione Abruzzo
- Regione Calabria
- Regione Campania
- Regione Liguria
- Regione Marche
- Regione Molise
- Regione Toscana
- Regione Umbria
- Regione Valle D'Aosta
- Regione Veneto
- Regione Puglia
- Regione Friuli-Venezia Giulia

N.B.: I Bufali sono assimilati ai bovini da latte

3.1 Laboratori

I laboratori che svolgono le analisi sui campioni raccolti in allevamento sono accreditati per le analisi specifiche, ai sensi della normativa vigente tramite ACCREDIA e comunque partecipano ai ring test organizzati dall'ETD.

L'ETD attraverso il proprio Laboratorio standard latte verifica l'accuratezza e l'omogeneità delle analisi effettuate sul territorio nazionale, attraverso la fornitura di materiali di riferimento per la taratura delle apparecchiature di analisi e l'organizzazione di apposite prove comparative inter-laboratorio (Ring Test), da mettere a disposizione del MASAF e delle Regioni.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

L'ETD AIA, mediante il proprio Ufficio Centrale, in conformità con quanto previsto dall'art. 5 del Disciplinare Latte, coordina la rete dei laboratori per le analisi del latte, provvedendo direttamente alla organizzazione della operatività nelle zone in cui si siano verificati problemi tecnici e organizzativi.

Ogni anno, l'attività di coordinamento, standardizzazione e verifica sui Laboratori operanti a livello territoriale è stata effettuata dal Laboratorio Standard Latte, della Associazione Italiana Allevatori, che ha operato come ETD. La sua attività di controllo è stata svolta attraverso la fornitura di materiali di riferimento specie specifici per la taratura delle apparecchiature ed il monitoraggio dell'accuratezza delle analisi con l'organizzazione di prove valutative inter-laboratorio. Le prove effettuate sono disponibili presso LSL. Il laboratorio è accreditato ISO 17025 e conforme alle ISO 17043 (Conformity assesment: *general requirements for proficiensy testing*) e ISO 17034 (*General requirements for the competence of reference material producers*). A livello territoriale, pertanto, hanno operato i seguenti 14 Laboratori:

Regione	Laboratorio di riferimento	Proprietà/ ragione sociale
Campania	Laboratorio latte del Mezzogiorno	AIA
Valle d'Aosta	Laboratorio del Dipartimento Agricoltura	Regione autonoma Valle d'Aosta
Abruzzo	Laboratorio Ara Emilia-Romagna	Ara Emilia-Romagna
Emilia-Romagna	Laboratorio Ara Emilia-Romagna	Ara Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia	Laboratorio Analisi Ara Friuli-Venezia Giulia	Ara Friuli Venezia giulia
Lombardia	Laboratorio Latte Ara Lombardia	Ara Lombardia
Lazio	Laboratorio latte del Mezzogiorno	AIA
Liguria	Laboratorio Ara Piemonte	Ara Piemonte
Marche	Laboratorio Agrochimico AMAP	Regione Marche
Molise	Laboratorio latte del Mezzogiorno	AIA
Piemonte	Laboratorio Ara Piemonte	Ara Piemonte
Puglia	Laboratorio Ara Puglia	Ara Puglia
Sardegna	Laboratorio LAORE Sardegna	Agenzia LAORE Sardegna
Sicilia	Laboratorio IZS	IZS-Palermo
Veneto	Laboratorio Ara Veneto	Ara Veneto
Trentino-Alto Adige	Laboratorio Latte Alto Adige	Federazione Latterie Alto Adige
Trentino-Alto Adige	Laboratorio F.P.A. Trento	Federazione Provinciale Allevatori Trento
Umbria	Laboratorio Ara Emilia-Romagna	Ara Emilia-Romagna
Basilicata	Laboratorio ARA Basilicata	Ara Basilicata
Calabria	Laboratorio latte del Mezzogiorno	AIA
Toscana	Laboratorio Ara Emilia-Romagna	Ara Emilia-Romagna

4. Autocontrollo

Oltre ai requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.lgs.52/2018, è necessario che l'ETD sia dotato di strumenti di autocontrollo al fine di garantire la correttezza delle attività di raccolta del dato.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

In particolare, l'ETD attualmente delegato dispone dei seguenti sistemi:

- Laboratorio specializzato nello svolgimento di ring test e produzione di campioni noti e materiali di riferimento;
- Servizio di Controllo degli impianti e componenti di Mungitura e monitoraggio delle criticità inerenti al funzionamento dell'impiantistica di mungitura e delle operazioni ad essa correlate;
- Servizio di collaudo sulle dotazioni del tecnico SCM;
- Autocontrollo dell'attività di raccolta del dato produttivo e riproduttivo in allevamento e del relativo caricamento in Banca dati, in conformità all'art.3 del Disciplinare raccolta dati.

1) Laboratorio specializzato nello svolgimento di ring test e produzione di campioni noti e materiali di riferimento

La coerenza tra i dati prodotti entro laboratorio da linee di analisi differenti e in tempi differenti e quella tra i dati prodotti nei diversi laboratori del sistema, è garantita ad opera dell'ETD attraverso:

- la disponibilità di strutture, attrezzature e competenze tecniche/analitiche specifiche;
- un sistema di protocolli operativi condivisi e codificati che prevedano l'utilizzo di campioni pilota di controllo a cadenza regolare;
- la condivisione di campioni pilota standard per i principali parametri analitici e la capacità a svilupparne di nuovi in funzione dei nuovi dati/parametri richiesti;
- il regolare e continuo monitoraggio delle performance dei laboratori attraverso ring test con metodica blind;
- l'utilizzo di metodiche riconosciute per l'analisi statistica dei dati delle analisi comparative.

2) Servizio di Controllo degli impianti di Mungitura e monitoraggio delle criticità inerenti al funzionamento dell'impiantistica di mungitura e delle operazioni ad essa correlate

Tale attività viene svolta da personale tecnico abilitato dall'ETD con periodicità almeno annuale in tutte le aziende al fine di garantire la corretta misurazione delle produzioni durante la rilevazione del dato produttivo.

L'attività di verifica periodica delle dotazioni di stalla è codificata all'interno delle linee guida ICAR ed è un requisito per l'ottenimento della certificazione di qualità.

3) Servizio di collaudo sulle dotazioni del tecnico SCM (servizio controllo mungitura)

L'ETD svolge la periodica taratura degli strumenti in dotazione ai tecnici abilitati SCM operanti a livello territoriale a ulteriore garanzia di affidabilità delle misurazioni raccolte. Contemporaneamente, viene erogata assistenza e aggiornamento ai tecnici sulla corretta esecuzione delle routine di mungitura e sull'innovazione tecnologica disponibile.

4) Autocontrollo dell'attività di raccolta del dato produttivo e riproduttivo in allevamento e del relativo caricamento in Banca dati.

L'autocontrollo delle attività prevede:

- a) Collaudo, verifica e taratura delle attrezzature utilizzate in campo per la misurazione delle produzioni e la rilevazione dei dati, in conformità a specifici disciplinari operativi;
- b) lo svolgimento di verifiche documentali, anche in loco, negli allevamenti aderenti ai programmi genetici;
- c) lo svolgimento di test di riproducibilità della raccolta dati in campo;
- d) verifica della qualità dei dati raccolti e registrati nel sistema informativo;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

e) la verifica del superamento di anomalie eventualmente riscontrate.

Nel 2024 le iniziative di Autocontrollo, assunte dall'ETD, riepilogate nelle tabelle seguenti, hanno riguardato sia i controlli documentali "da remoto", in ordine alla calendarizzazione delle visite nelle aziende e al corretto e tempestivo invio dei dati all'Ufficio Centrale, sia le visite presso allevamenti, Associazioni e relativi laboratori. Sono inoltre stati effettuati periodicamente gli accessi attraverso un'apposita sezione della procedura SIALL dedicata all'Autocontrollo.

VERIFICHE TOTALI EFFETTUATE	1.237
N° verifiche specie latte	1.019
N° verifiche specie carne	218
TOTALE ANOMALIE RILEVATE	1.269

ANOMALIE RILEVATE		DESCRIZIONE
A3	162	Mancata pubblicazione dei calendari in SIAL (L-C)
A4	1	Assenza controllore in allevamento e/o mancata comunicazione di variazione al calendario (L)
A2	57	I calendari dei controlli non sono completi e/o corretti nelle informazioni richieste/riportate (date, orari, controllori, strumenti, ecc.) (L-C)
A7	5	Mancato utilizzo/applicazione dei moduli e/o direttive impartite dall'UC e delle istruzioni operative impartite da UP per l'espletamento del controllo e mancata fornitura tempestiva delle informazioni del CF (L-C)
A9	0	Controllo svolto da personale non abilitato ai controlli (L-C)
A15	55	Tipo di controllo sottoscritto non corrispondente a quanto verificato (L-C)
A17	0	Rifiuto alla effettuazione della verifica da parte del Servizio Ispettivo (L-C)
A21	3	Rilevamento eventi produttivi in allevamento non completi e/o non conformi (L-C)
A20	19	Controllo non effettuato su tutti gli animali (L-C)
A22	1	Animali sprovvisti di identificazione ufficiale e/o non corretta identificazione (L-C)
A23	842	Rilevamento eventi riproduttivi in allevamento non completi e/o non conformi (L)



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

ANOMALIE RILEVATE		DESCRIZIONE
A16	0	Raccolta dati effettuata su supporto cartaceo senza lasciarne copia all'allevatore (valido solo se utilizzati supporti informatici in sostituzione della scheda di controllo AIA) (L)
A19	0	Non è rispettata alternanza controllo e/o campionamento tra le mungiture controllate (L)
A18	38	Mancato prelevamento del campione per singolo capo (L)
A32	2	Rispetto norme e prescrizioni su prelievo, conservanti, gestione e tempi analisi dei campioni di latte e/o altri campioni biologici (L);
A31	0	Somministrazione Ossitocina e qualsiasi altro prodotto che possa alterare la produzione del latte e la stima del valore genetico (L)
A27	16	Mancato rispetto delle tempistiche di inoltro del dato del CF (L)
A29	1	Mancato rispetto delle tempistiche di inoltro del dato del CF (L)
A24	0	Controllo dell'impianto di mungitura non effettuato come stabilito in conformità del relativo disciplinare operativo SCM
A25	0	Controllo svolto con apparecchiature non autorizzate ICAR (L)
A26	0	Gli strumenti in uso ai TSCM per il controllo degli impianti di mungitura non sono tarati secondo le tempistiche previste (SCM)
A33	0	Strumentazione per il rilevamento delle produzioni (collaudo periodico e identificazione) NON IDENTIFICATE (L)
A34	0	Schede di controllo non riportanti tutte le misurazioni previste dal disciplinare o la segnalazione di impossibilità all'esecuzione di tali misurazioni (SCM)
A35	0	Registrazione dei risultati con modulistica differente dai moduli: SCM "Mod 07 03 A" e Mod. 07.03 B "Modulo controllo impianto di mungitura con inverter" o informaticamente sull'apposito programma "procedura informatica SCM".
A37	5	Aggiornamento non corretto dell'elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate (C-L) e/o animali di due aziende che convivono nella stessa azienda e che i due allevatori dispongono di un codice ASL (L)
A12	21	Il giovane bestiame è pesato parzialmente



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

ANOMALIE RILEVATE		DESCRIZIONE
A13	41	Il giovane bestiame non è pesato
TOTALE	1.269	

Nel 2025 l'ETD produrrà un proprio bollettino su modello informatico riportante gli esiti delle verifiche effettuate nell'ambito delle attività ispettive; tale documento dovrà contenere le informazioni relative alle "Non Conformità/Anomalie e alle Azioni correttive applicate" sulle anomalie riscontrate e sarà inviato ai competenti servizi zootecnici delle Regioni con cadenza annuale, a consuntivo sulla base delle attività istituzionali monitorate.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Regione	N. ingressi per regione
Abruzzo	43
Basilicata	41
Calabria	70
Campania	51
Emilia-Romagna	87
Friuli-Venezia Giulia	51
Lazio	60
Liguria	11
Lombardia	166
Marche	41
Molise	15
Piemonte	58
Puglia	59
Sardegna	73
Sicilia	101
Toscana	61
Trentino-Alto Adige	103
Umbria	35
Valle d'Aosta	32
Veneto	79

Nota: il numero di ingressi per Regione, in relazione alle disposizioni recate dai citati Provvedimenti e Deliberazioni degli Organi competenti nazionali, è eseguito in base alle indicazioni di quanto previsto nelle Procedure Operative del Servizio Ispettivo, che tengono conto di:

1. N° delle anomalie riscontrate nella Regione/Provincia in occasione delle precedenti verifiche;
2. L'ottimizzazione degli interventi in base alla pianificazione effettuata settimanalmente dal Responsabile del Servizio;
3. Le stagionalità del rilevamento dei dati in talune specie e/o razze;
4. La dislocazione geografica (Es. Isole);
5. Verifica dell'operato dei controllori operanti in ciascuna regione;
6. Attuazione di controlli di tipo documentale presso la sede del Soggetto terzo delegato territorialmente competente.

Attualmente è in fase di aggiornamento il sistema di autocontrollo e di gestione delle NC, predisposto da AIA, in qualità di ETD, secondo procedure specifiche sulla base di modelli già esistenti in settori analoghi. Tale sistema è attualmente in fase di test e sarà operativo nel corso del 2025.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

5. Il sistema informatico

Oltre ai requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.lgs.52/2018, al fine di garantire stabilità, prestazioni e sicurezza adeguate del servizio, l'ETD è dotato di Sistemi hardware (Server, storage, gruppi di continuità) e tutte le apparecchiature che consentono di governare i processi, le comunicazioni così come i servizi, attraverso i quali si realizza l'attività di raccolta dati. Oltre alle attrezzature hardware l'ETD dispone di Software utilizzabili dai tecnici incaricati della raccolta dei dati che si interfacciano direttamente con la base dati in modo da consentire:

- la digitalizzazione immediata del dato;
- la connessione con la base dati centrale al fine di ridurre i tempi di trasferimento e facilitare la verifica delle informazioni;
- la chiusura del controllo direttamente in azienda;
- la completezza del rilevamento e il corretto inserimento del dato;
- la sicurezza del dato.

Le Banche Dati (HW/BD Centrale AIA e specifiche ANA-ARA) e lo strumento di gestione delle informazioni, afferenti il Sistema delle Associazioni degli allevatori (AIA/ANA/ARA), sono raccordate nel "Sistema informatico SIALL", di cui ai precedenti "Programmi annuali dei controlli funzionali", hanno fatto riscontrare nell'anno 2022 la continuità delle azioni di adeguamento e, in alcuni casi, la conclusione delle iniziative specifiche di implementazione e sviluppo tecnico (SW/SIALL CF per l'acquisizione dati produttivi, riproduttivi e vitali – BO BU CAP Attitudine produttiva Latte per le Specie/Razze Bovini/Bufalini/Caprini).

Tale software effettua in automatico il collegamento a banche dati nazionali esterne (BDN), alle altre banche dati del Sistema Allevatori e ai software aziendali delle ditte dei lattometri e garantisce la validazione immediata dei dati inseriti dal controllore, l'allineamento delle banche dati del Sistema Allevatori.

L'inserimento dei dati produttivi ufficiali dei controlli funzionali, riproduttivi e vitali (Specie/Razze Bovini/Bufalini/Caprini – Attitudine produttiva Latte) effettuato dal controllore (tramite PC e/o palmare) è immediatamente utilizzabile da tutti gli altri utenti del Sistema, in quanto tutti accedono alla stessa banca dati e consente, in attuazione delle indicazioni dei precedenti Programmi, di concludere in occasione del controllo in stalla, tutte le operazioni di invio dei dati alla banca dati centrale, con una serie di vantaggi, quali:

- tutti gli utenti leggono e scrivono sugli stessi archivi e i dati che inseriscono sono sottoposti alle stesse verifiche. In questo modo l'informazione non subisce disallineamenti e non c'è più bisogno di trasferire file per aggiornare banche dati locali;
- tutti gli utenti sono sicuri di consultare la situazione più aggiornata relativamente all'informazione desiderata, in quanto hanno a disposizione l'informazione aggiornata nell'istante successivo all'inserimento, anche se effettuato da altri utenti;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII


- è possibile esercitare un controllo maggiore sulla qualità delle informazioni inserite nella banca dati in quanto ogni anomalia può essere segnalata ed eventualmente corretta direttamente nella banca dati centrale dai diversi utenti del Sistema;
- è possibile confrontare in qualsiasi momento la situazione della stalla caricata nella banca dati centrale con il Registro di Stalla ufficiale della BDN;
- tutti gli elaborati di SIALL sono a disposizione per l'allevatore già durante il controllo funzionale.

Per gli ovini latte si opera attraverso un software dedicato denominato “SIALL CF ovini latte” che ha le stesse funzionalità del software precedentemente descritto, con l’inserimento dei dati tramite *tablet* che risulta uno strumento più funzionale rispetto al palmare nelle stalle di piccole dimensioni

Per i bovini da carne si opera con un software denominato “Datagest”, che scarica i dati direttamente nel database gestito dall’Ente selezionatore, da quale vengono scaricati i dati in SIALL. Per la razza piemontese è usato un software che si chiama “webgap”.

Nell’anno 2025 verrà conclusa, secondo un *timing* concordato, la migrazione in SIALL dei dati relativi a tutte le razze e specie per cui si effettua la raccolta dati e verranno avviate anche le azioni di miglioramento della fruibilità del sito da parte delle Regioni per le finalità di Vigilanza di competenza.

Di seguito si riporta il flow-chart principale relativo al flusso dati.






Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Il software SIALL CF è adottato da tutte le articolazioni territoriali, quale sistema di rilevamento ufficiale dei dati in allevamento, tranne Bolzano e la Valle D'Aosta dove il rilevamento è effettuato con altre modalità e, successivamente, inserito nella BD SIALL.

Una volta acquisiti i dati rilevati in occasione del controllo funzionale, il Sistema SIALL consente l'acquisizione diretta e automatica dei dati dai laboratori della rete. L'intervento del personale di ufficio periferico è necessario solo se vengono riscontrate dal sistema delle anomalie. Le analisi acquisite dal Sistema SIALL sono comunicate direttamente all'allevatore attraverso servizi sms o e-mail.



I dati dei controlli annuali delle attitudini produttive (latte e carne) sulle specie o razze di interesse zootecnico dovranno essere fruibili, per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo in modalità *open*.

I dati raccolti dall'ETD nell'ambito dell'attività di raccolta dati ai sensi del d.lgs. n.52/2018 saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

6. Indicazioni operative per gli Enti selezionatori ed il Soggetto terzo delegato

Il nuovo quadro legislativo introdotto con il d.lgs. n. 52/2018 prevede la separazione dei ruoli tra Enti selezionatori ed il Soggetto terzo delegato alla raccolta dati zootecnici in azienda. La funzione di raccolta dati deve essere suffragata da una delega espressa dagli stessi enti selezionatori, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 52/2018. Il Soggetto terzo delegato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 del medesimo decreto legislativo.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad alimentare la Banca dati unica zootecnica (BDUZ), al fine di arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione della consulenza aziendale, può essere svolta senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del D.l.gs n.52/2018, a condizione che gli stessi abbiano i requisiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo (cfr. articolo 4, comma 3).

L'indicazione generale è quella di specializzare i servizi al fine di renderli maggiormente efficaci. Le attività di tenuta dei libri genealogici, di miglioramento genetico del bestiame e conservazione della biodiversità, in capo agli Enti selezionatori, dovranno essere distinte da quelle di raccolta dei dati produttivi e riproduttivi in allevamento, svolte dall'ETD. Ai fini del miglioramento genetico del bestiame ad interesse zootecnico ed accesso ai contributi pubblici, sono contemporaneamente necessari entrambe le attività. In particolare, si sottolinea che le attività previste dal programma genetico, ivi comprese le attività delegate di cui ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 52/2018, devono riferirsi unicamente agli animali iscritti nel relativo libro genealogico.

Gli allevamenti per cui gli Enti selezionatori esprimono la delega all'ETD devono essere quelli strettamente funzionali alla realizzazione del proprio Programma Genetico; per aziende oggetto di delega e per le quali devono essere raccolti i dati, le rispettive Commissioni Tecniche Centrali di ogni Ente Selezionatori stabiliscono anche i criteri di scelta e forniscono le relative motivazioni tecniche.

6.1 Enti selezionatori (Associazioni Nazionali Allevatori)

Tra le principali novità del d.lgs. n. 52/2018, recante la nuova "Disciplina della riproduzione animale", si rileva il riconoscimento degli "Enti selezionatori", in cui rientrano le ANA, e la trasformazione delle Associazioni Nazionali Allevatori in "Associazioni di primo grado", ovvero Associazioni di allevatori di livello nazionale che associano direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre associazioni (cfr. art. 2, co. 1, 52/2018).

Con nota n. 236869 del 28 maggio 2024 sono state fornite indicazioni per l'espressione delle esigenze tecniche in termini di raccolta dati (quantità di rilevamenti, tipologia ed aziende) riferite al "Programma di raccolta dati (Controlli funzionali) nelle aziende zootecniche per il 2025".

Con riferimento all'articolo 6 comma 1 lettera d) del d.lgs. n.52/2018, sono pervenute le deleghe per la raccolta dati negli allevamenti zootecnici riferite ai seguenti Enti Selezionatori:

- ANABORAPI: piemontese
- ANACLI: charolaise e limousine
- ANARB: bruna (latte e carne)
- ANASB: specie bufalina
- RIS BUFALA specie bufalina
- ANABORAVA: valdostana
- ANAFIBJ: frisona e jersey
- FRISITALI: frisona
- ANAS: specie suina



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

- ANABIC: bovini italiani da carne
- ASSONAPA: ovi-caprini
- ANABORARE: reggiana
- ANARE: rendena (latte e carne)
- ANAGA: grigio alpina (latte e carne)
- ANAPRI: pezzata rossa (latte e carne).

Per garantire la continuità dei servizi resi agli allevatori nelle annualità precedenti, sono considerati tutti i soggetti riferiti ai registri anagrafici bovini (ora rientranti nei libri genealogici con finalità di conservazione). Le razze delle specie animali di interesse zootecnico riferite ai registri anagrafici (la cui tenuta era precedentemente affidata all'AIA, sono state affidate, come gestione di libro genealogico ai seguenti Enti selezionatori:

BOVINI			EQUINI		
RAZZE NAZIONALI	ASSOCIAZIONI	REGIONE DI ORIGINE	RAZZA:	ASSOCIAZIONE	REGIONE DI ORIGINE
SARDA	ANACLI	SARDEGNA	BARDIGIANO	ANAREAI	EMILIA ROMAGNA
SARDA/MODICANA	ANACLI	SARDEGNA	NORIKER	ANACRHAI	PROV. BOLZANO
SARDA/BRUNA	ANACLI	SARDEGNA	LIPIZZANO	ANAREAI	LAZIO
BURLINA	ANARB	VENETO	MURGESE	ANAMF	PUGLIA
CABANNINA	ANARB	TOSCANA	CAVALLINO DELLA GIARA	ANAREAI	SARDEGNA
MODICANA	ANARB	SICILIA	CAVALLINO DI MONTERUFOLI	ANAREAI	TOSCANA
CINSARA	ANARB	SICILIA	CAVALLO DEL CATRIA	ANAREAI	MARCHE
PINZGAUER	ANAGA	PROV. BOLZANO	CAVALLO DEL VENTASSO	ANAREAI	EMILIA ROMAGNA
PUSTERTALER SPRINZEN BARA'	ANAGA	PROV. BOLZANO PIEMONTE	CAVALLO PENTRO	ANAREAI	MOLISE
PEZZATA ROSSA OROPA	ANARB	PIEMONTE	CAVALLO SARCIDIANO	ANAREAI	SARDEGNA
AGEROLESE	ANARB	CAMPANIA	PERSANO	ANAREAI	CAMPANIA
MODENESE BIANCA VAL PADANA	ANABORARE	EMILIA ROMAGNA LOMBARDIA	SALERNITANO	ANAREAI	CAMPANIA
VARZESE OTTONESE TORTONESE	ANABORARE	LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA PIEMONTE LIGURIA	NAPOLETANO	ANAREAI	CAMPANIA
GARFAGNINA	ANACLI	TOSCANA	TOLFETTANO	ANAREAI	LAZIO
CALVANA	ANACLI	TOSCANA	SANFRATELLANO	ANAREAI	SICILIA
MUCCA PISANA	ANACLI	TOSCANA	DELTA	ANAREAI	EMILIA ROMAGNA
PONTREMOLESE	ANACLI	TOSCANA	APPENNINICO	ANAREAI	EMILIA ROMAGNA TOSCANA
RAZZE ESTERE			CAVALLO ROMANO DELLA MAREMMA LAZIALE	ANAREAI	LAZIO
Aberdeen Angus	ANACLI		PONY D'ESPERIA	ANAREAI	LAZIO
Angler	ANACLI		RAZZA ESTERE:	ASSOCIAZIONE	REGIONE
Aubrac	ANACLI				
Beefmaster	ANACLI		CAVALLO DI MERENS	ANAREAI	
Blonde d'Aquitaine	ANACLI		KNABSTRUPPER	ANAREAI	



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Dexter	ANACLI		ASINI		
Highland	ANACLI		RAZZA	ASSOCIAZIONE	REGIONE
Salers	ANACLI		AMIATA	ANAREAI	TOSCANA
			ASINARA	ANAREAI	SARDEGNA
			MARTINA FRANCA	ANAMF	PUGLIA
			RAGUSANO	ANAREAI	SICILIA
			ROMAGNOLO	ANAREAI	EMILIA ROMAGNA
			PANTESCO	ANAREAI	
			SARDO	ANAREAI	SARDEGNA
			VITERBESE	ANAREAI	LAZIO

L'attività sulle razze di cui sopra è effettuata ai sensi del vigente Disciplinare per quanto riguarda l'attività di rilevazione dei dati sui capi presenti in aziende zootecniche, oggetto di delega degli Enti selezionatori ai sensi del D.lgs.52/2018.

6.2 Ente terzo delegato

Il Soggetto terzo delegato dagli Enti selezionatori ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 52/2018 è rappresentato dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA), che possiede i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo Decreto legislativo, e pertanto riconosciuto dal MASAF, e che quindi è titolare e responsabile dell'attività di raccolta dati in allevamento in base alle deleghe espresse dagli Enti selezionatori. L'AIA opera sul territorio nazionale attraverso proprie articolazioni territoriali, rappresentate anche dalle strutture regionali, denominate Associazioni Regionali Allevatori (ARA). Per il regolare e uniforme svolgimento delle attività sull'intero territorio nazionale di cui al presente programma, l'AIA impartisce periodicamente direttive alle proprie articolazioni territoriali, emanate in conformità con quanto previsto dal D.lgs.52/2018 e dalla relativa e conseguente normativa e disciplinari di settore. Le informazioni relative allo Statuto, regolamento associativo, Organi sociali ed articolazione territoriale, sono pubblicate a cura dell'Associazione Italiana Allevatori sul proprio sito in una apposita sezione.

I servizi erogati dall'ETD direttamente e attraverso le proprie articolazioni territoriali dovranno essere necessariamente parametrizzati in base a quanto previsto dal presente "Programma", ferma restando la possibilità per l'allevatore aderente di sottoscrivere diverse modalità di controllo, pagando l'eventuale differenza rispetto a quelle previste dal Programma medesimo, a condizione che tali diverse modalità di controllo siano state ammesse dal Disciplinare vigente di raccolta dati, citato nelle premesse.

Sarà inoltre cura delle dell'ETD e delle relative articolazioni territoriali differenziare, in fase di rendicontazione, le attività di raccolta dati da altre attività svolte, in modo da garantire la distinzione tra servizi di controllo della produttività animale e gli altri servizi (Assistenza tecnica; Azioni concernenti altri Programmi/Progetti).

Per la demarcazione con i costi di personale finanziati in ambito PSRN, o da altri strumenti finanziari pubblici, si utilizza la metodologia indicata nel "Documento di demarcazione" (*time-sheet*), delineata con nota ministeriale (MASAF) n. 34850 del 11 dicembre 2018 e successiva nota n.35236 del 28 ottobre 2019.

L'ETD garantisce alle proprie articolazioni territoriali i servizi di carattere amministrativo-contabile e di carattere legale, un adeguato supporto per la presentazione e la rendicontazione dei programmi, preventivi e consuntivi alle Regioni, nel rispetto del presente "Programma" e delle risorse finanziarie



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

disponibili, mediante la produzione di report, elaborati tecnici, ed ogni ulteriore documentazione utile alle Amministrazioni vigilanti per la corretta pianificazione delle attività previste dal “Programma” medesimo, nonché servizi relativi alla parametrizzazione del numero degli addetti operanti presso le articolazioni territoriali stesse.

I servizi svolti dall’ETD, relativi al coordinamento delle attività di raccolta dati nelle aziende zootecniche, sono riconosciuti a tale Ente nell’ambito delle attività previste dal presente programma.

Nello specifico, i servizi svolti dall’Ente terzo delegato rientrano nella voce di rendicontazione “Servizi ETD” e sono riferiti a: Servizio Ispettivo (autocontrollo dell’attività svolta in azienda per la raccolta del dato produttivo e/o riproduttivo, secondo calendarizzazione e specifiche tecniche);

- Gestione e lo sviluppo del sistema informativo SIALL;
- Calibrazione laboratori analisi (Ring test –LSL);
- Servizio controllo mungitura (SCM);
- Altri servizi: produzione di report, elaborati tecnici, tabelle, grafici, indicatori ed ogni ulteriore documentazione utile.

L’ETD svolgerà l’attività di raccolta dati nelle aziende oggetto di delega da parte degli Enti selezionatori. Tali dati, nelle more della costituzione della citata Banca dati unica zootecnica (BDUZ) sono archiviati nella Banca Dati SIALL.

Modalità procedurali relative all’Aiuto di Stato di cui al DM 318374 del 19.6.2023

Comunicazione all’Ente delegato per la raccolta dati in azienda (ETD) delle modalità da seguire per il nuovo Aiuto di Stato (fase espletata con invio di una nota con protocollo n. 355213 del 7.7.2023).

Fase iniziale

- Informativa tramite PEC da parte ETD da inviare alle Aziende (concernente l’informativa riguardo al requisito da possedere ai sensi dell’Aiuto di Stato): tale informativa è relativa alle condizioni di accesso al servizio (possessione del requisito di PMI di cui al Reg UE 2472/2022 Allegato I o, in alternativa, se si rientra nella casistica di grande azienda di possibilità di regime *de minimis*)
- In occasione della emissione delle quote di compartecipazione: informativa da effettuare agli stessi allevatori sui requisiti di PMI.
- Acquisizione delle deleghe annuali, effettuate da parte degli Enti selezionatori, previo accorpamento deleghe per codice AUA da parte dell’ETD.
- Elenco degli allevamenti delegati (con Codice AUA, CUAA, ragione sociale) da trasmettere alle articolazioni territoriali (ARA o eventuali altri Enti).
- Presentazione domanda di aiuto, alla Regione competente da parte di ETD e/o ARA o altro eventuale ente operante, con gli elenchi delle aziende delegate dagli ES (l’elenco è distinto tra PMI e grandi imprese).
- La domanda di aiuto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) Ragione sociale del soggetto che presenta la domanda;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

- b) Informazioni sui beneficiari finali, compresa la loro dimensione;
 - c) Descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - d) Ubicazione del progetto o dell'attività;
 - e) Elenco dei costi ammissibili;
 - f) Tipologia degli aiuti.
- Nelle more dell'acquisizione da parte dell'ETD delle singole dichiarazioni, da fornire da parte delle singole aziende che usufruiscono del servizio di raccolta dati, in considerazione che l'elevato numero di beneficiari richiede un congruo periodo di tempo per adeguarsi alle mutate condizioni introdotte dal nuovo Aiuto di Stato in merito all'individuazione del beneficiario, per l'anno 2025, ogni singola ARA presenterà in sede di domanda di Aiuto alla Regione di competenza una dichiarazione, redatta sotto la propria responsabilità, nella quale preciserà che il servizio sarà svolto a favore delle piccole e medie imprese di cui al Reg UE 2472/2022 Allegato I secondo le disposizioni di cui alla notifica effettuata con Decreto n. 318374 del 19 giugno 2023 per l'Aiuto di Stato agricolo in esenzione, mentre sarà effettuato in regime "*de minimis*" per le Grandi imprese le quali dovranno sostenere direttamente e a proprio carico la parte di contributo corrispondente alla differenza tra il massimale previsto attualmente per quest'ultimo regime e il costo del servizio;
 - Informativa da effettuare alle aziende delegate alla raccolta dati da parte degli ES, in occasione delle visite aziendali da parte di ETD e/o ARA, sulla necessità di acquisire idonea auto dichiarazione da parte dell'azienda delegata in relazione al possesso del requisito di PMI di cui al Reg UE 2472/2022 Allegato I. (questo specifico punto perdura fino alla fase conclusiva).

Fase intermedia (a carico delle Regioni)

- Verifica dell'esistenza di un fascicolo aziendale attivo per ogni impresa oggetto di delega;
- Verifica della corretta anagrafica dell'impresa;
- Verifiche requisito PMI. La concessione dei contributi è condizionata al controllo del requisito (per il primo anno di attività -2025- al fine di consentire la transizione al nuovo regime di Aiuto di Stato il requisito potrà essere verificato, secondo modalità che saranno stabilite dalle singole Regioni, prima dell'erogazione della liquidazione finale);
- A seguito della verifica da parte delle Regioni del requisito di accesso e della relativa segnalazione alle ARA delle grandi imprese che hanno aderito, ogni ARA fornirà il costo del servizio per queste imprese che rientrano nel regime di sostegno in regime "*de minimis*".

Fase conclusiva

- Presentazione domanda di liquidazione da parte di ETD e/o ARA con il nuovo format Excel;
- Istruttoria e verifiche da parte delle Regioni sul requisito di piccola e media impresa, se non già svolta nella fase intermedia.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

7. Vigilanza

La vigilanza sulle attività degli Enti Selezionatori che gestiscono i Libri genealogici è assicurata dal Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste. Lo stesso effettua verifiche secondo procedure prestabilite, che sono conservate agli atti d'ufficio, ai sensi della normativa vigente. Analoga vigilanza è assicurata dalle Regioni e P.A. nei confronti dell'ETD e/o delle relative articolazioni territoriali, relativamente alla raccolta dati (anche denominata "controlli funzionali- CCFF").

In particolare, la raccolta dati è un'attività che deve essere costantemente monitorata a livello nazionale e regionale, all'interno del seguente *iter* procedurale:

- Esecuzione del Programma annuale di raccolta dati - CCFF: l'attività è definita dagli appositi regolamenti secondo criteri ed indirizzi univoci a livello nazionale.
- Controllo e vigilanza: le Regioni e P.A. svolgono attività di vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività di raccolta dati in riferimento ai principi previsti nel relativo programma annuale. Accanto a tale funzione l'ETD svolge attività di "Autocontrollo", tramite il proprio Servizio ispettivo.

Le fasi di tale iter procedurale, concatenate tra loro, consentono di avere un continuo miglioramento del servizio di rilevazione delle produzioni, un rapido aggiornamento rispetto all'evoluzione tecnologica e/o normativa, nonché l'individuazione di obiettivi strategici e specifici.

L'ETD assicura alle Regioni e al MASAF, la produzione di report, elaborati tecnici, tabelle, grafici, indicatori, ecc., ed ogni ulteriore documentazione utile per la corretta pianificazione delle attività inerenti ai controlli funzionali. Le Regioni e Province autonome devono poter accedere e scaricare, mediante i servizi informatici SIALL e relativa banca dati, le informazioni, su base regionale, provinciale e comunale, relative a:

- anagrafica degli allevamenti comprensiva dei codici AUA e corrispondente codice aziendale di cui al DPR 317/96 e del CUAA e successive norme integrative;
- data inizio e fine controllo della lattazione;
- data controllo;
- elenco capi presenti e sotto controllo per azienda (specie, razza, matricola, ...);
- calendari preventivi ed effettivi dei controlli per tutte le specie interessate ai CCFF;
- report periodici con i dati estratti da Datagest (e altri eventuali database) da inserire nella sezione "SIALL > Vigilanza";
- elenco delle aziende individuate dagli enti selezionatori, con data di ingresso e uscita dal servizio.

L'Ente terzo delegato assicura adeguato sostegno alle proprie articolazioni territoriali per la presentazione e la rendicontazione dei programmi, preventivi e consuntivi, alle Regioni, nel rispetto del presente programma e delle risorse finanziarie disponibili e fornisce alle Amministrazioni che lo richiedono, assistenza all'utilizzo dei supporti informatici.

Il Soggetto terzo delegato mette a disposizione delle Regioni, o agli Enti da esse incaricati, i dati acquisiti dal proprio Servizio Ispettivo (Autocontrollo), sulla corretta esecuzione della raccolta dati delle attitudini produttive (CCFF), in termini di modalità e tempistica.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Le Regioni possono, inoltre, effettuare delle verifiche specifiche ispettive in loco, per il controllo delle attività svolte dalle articolazioni territoriali dell'Ente Soggetto terzo delegato, relativamente alla raccolta dati delle attitudini produttive per la produzione del Latte e/o Carne.

8. Modalità di finanziamento

I fondi necessari al finanziamento dell'attività di raccolta dati, svolta dall'ETD e sue articolazioni territoriali, sono assegnati dalle rispettive Regioni e Province autonome, in applicazione del d.lgs. n. 143/1997, del d.lgs. n. 112/1998, così come modificato dall'art.7 del D.l.gs n. 443/1999.

Gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) rimandano per il sostegno al settore zootecnico all'articolo 27 del Reg. UE 2472/2022, che stabilisce che sono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, i seguenti aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico:

- a) aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi connessi alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
- b) aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

A seguito della adozione del Decreto Ministeriale n. 318374 del 19 giugno 2023 - "Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame. SA.108147", predisposto ai sensi del Regolamento (CE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, le Regioni e Province autonome esaminano i programmi di attività presentati, in riferimento a detto Decreto Ministeriale " che costituisce la base giuridica dell'aiuto di cui al presente Programma. L'ETD collabora con gli uffici delle organizzazioni periferiche territoriali nella predisposizione delle domande di aiuto ai sensi del già menzionato D.M. n. 318374/2023.

Le Regioni e P.A, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, possono notificare direttamente alla Commissione Europea un proprio regime di Aiuti al settore zootecnico, di cui all'articolo 27 comma 2 lettere a) e b) del Regolamento (UE) 2022/2472 e, in tal caso, destinare ulteriori risorse finanziarie, recate dal loro bilancio.

La determinazione della spesa preventiva ammissibile e del contributo massimo concedibile per l'attuazione delle suddette attività nel 2025 è effettuata sulla base dei fabbisogni, in termini di capi ed aziende in cui raccogliere i dati, espressi dagli Enti selezionatori. **(All.1)**, applicando per tali consistenze la metodologia e i criteri previsti dal manuale concernente i "Criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per la realizzazione del Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici", approvato con DM n.639850 del 14 dicembre 2022.

Ciò premesso, si unisce per il 2025 il prospetto riepilogativo, per singola Regione, che ripartisce l'importo di € **32.324.845,62** quale importo massimo del contributo per l'effettuazione dei servizi inerenti alla raccolta dati per l'anno 2025, a fronte di una spesa ammissibile di € **41.996.960,73** **(All.2)**. Tale calcolo rappresenta pertanto il fabbisogno teorico massimo che la Pubblica Amministrazione può riconoscere alle Articolazioni territoriali del Soggetto terzo delegato, ai sensi dell'articolo 6 del



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

d.lgs. n. 52/2016, per l'effettuazione della sopra citate attività. In ogni caso, il presente "Programma" non costituisce obbligo di cofinanziamento per le Regioni.

Inoltre, fermo restando l'importo massimo del contributo di cui all'allegato 2, è ripartito, per singola Regione, l'importo di € **22.506.095,00 (All.2)**, quale importo reso disponibile da questa Amministrazione per il sostegno dell'attività di raccolta dati nelle aziende zootecniche per l'anno 2025.

La percentuale di contributo massimo indicata nell' Allegato 2 bis fa riferimento al costo storico, mentre in fase di rendicontazione viene determinata avendo a riferimento il dettaglio delle voci di costo ammissibili fino al 100% e delle voci di costo ammissibili fino al 70%.

Con nota ministeriale n. 532274 del 10 ottobre 2024 è stato trasmesso il modello Excel di rendicontazione dei costi a consuntivo secondo il nuovo metodo dei costi standard, già anticipato per le vie brevi alle Regioni, relativo all'attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici. Tale modello, che contiene anche la previsione di indicatori che saranno elaborati da codesta Associazione in qualità di Ente terzo delegato ai sensi del D.lgs.52/2018, potrà essere utilizzato dagli Enti territoriali (es. ARA) per la presentazione del rendiconto finanziario presso le rispettive Regioni in modo da uniformarsi alle voci di costo previste dal metodo dei costi standard. Il medesimo modello presenta, tra l'altro, l'elenco delle voci di costo, con le relative percentuali di contribuzione.

È utile evidenziare che, per effetto del d.lgs. n.52/2018, le Associazioni Nazionali Allevatori sono divenute associazioni di primo grado, in cui gli allevatori si iscrivono direttamente, senza intermediazione da parte di altre Associazioni ai sensi dell'articolo 6 del citato d.lgs. n.52/2018, i cui requisiti sono rispettati ai fini della concessione dei contributi per lo svolgimento dei programmi genetici.

Si sottolinea inoltre che è prevista la compartecipazione finanziaria degli allevatori, per la percentuale non coperta da contributo pubblico.

Ai fini della massima trasparenza gli importi relativi alla compartecipazione degli allevatori al presente Programma di Raccolta Dati svolto dall'ente terzo delegato e/o sue articolazioni territoriali e ai Programmi Genetici svolti dagli Enti selezionatori, dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali delle Associazioni degli Allevatori:

Programma Raccolta Dati: Compartecipazione allevatori ai Servizi di raccolta dati del Soggetto Terzo delegato, mediante l'articolazione territoriale: pari a ... €/capo:

- Servizi territoriali raccolta dati in allevamento pari a ... €/capo;
- Servizi centrali pari a ... €/capo;

Programmi Genetici: Compartecipazione allevatori ai Servizi dell'Ente selezionatore (ANA): pari a ... €/capo;

Tale indicazione deve essere riportata anche sulle note di debito/fatture emesse e su tutti gli altri documenti rilasciati dalle Associazioni Allevatori. Per la verifica dell'attività di compartecipazione al Programma Raccolta Dati, le Regioni si avvalgono del supporto dell'ETD (servizio ispettivo dell'ETD), secondo specifiche indicazioni. Tale servizio è a carattere integrativo rispetto alle verifiche svolte dalle Regioni, che possono svolgere, tra l'altro, controlli a campione sulla relativa documentazione contabile.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Per quanto riguarda invece la compartecipazione degli allevatori ai “Programmi Genetici”, verrà richiesta, per l’anno 2025, agli Enti selezionatori una dichiarazione specifica all’atto di espressione della delega.

Al riguardo, la quota di compartecipazione al presente “Programma” (a copertura della % aiuto) e ai “Programmi Genetici” (quote associative o altro introito, se l’allevatore non desidera associarsi), da parte degli allevatori, è stabilita separatamente sia dagli Enti selezionatori (ANA) sia dall’Articolazione Territoriale del Soggetto terzo delegato e pubblicata sul sito istituzionale delle medesime Organizzazioni. Sempre al fine di garantire la necessaria trasparenza, dovrà essere disponibile sui Siti-Web delle Associazioni degli allevatori, il contratto di lavoro del comparto, l’organigramma dell’organizzazione nonché lo Statuto associativo e la composizione degli Organi sociali, che dovranno rispettare il requisito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c del d.lgs. n. 52/2018.

Per quanto riguarda la modalità di finanziamento, per ogni parametro e/o criterio non espressamente indicato nel presente programma, occorre far riferimento al D.M. n.639850 del 14.12.2022 con il quale è stato approvato il manuale concernente i “Criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per la realizzazione del Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici”.

Allo stato attuale, sulla base delle determinazioni evidenziate nel Documento di Demarcazione inviato alle Regioni con nota ministeriale (MASAF) n. 34850 dell’11.12.2018, le Amministrazioni regionali si attengono a quanto riportato nei successivi paragrafi 8.1 e 8.2.

Infine, con successivo documento, potrà essere eventualmente aggiornato il suddetto “Documento di Demarcazione” con il quale sono state stabilite e le modalità ed i criteri di corretta imputazione delle spese tra le attività svolte con il presente programma e quelle sostenute con altri strumenti finanziari connessi alla raccolta e gestione dei dati negli allevamenti.

In riferimento al Decreto Ministeriale n. 318374 del 19 giugno 2023 “Aiuti per la costituzione e tenuta dei LLGG per la determinazione della qualità genetica e della resa del bestiame” che costituisce la base giuridica dell’aiuto di cui al presente “Programma”, le Regioni e Province autonome esaminano i programmi di attività presentati dal Soggetto terzo delegato, ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 (o le sue articolazioni periferiche), o il Soggetto terzo diverso autorizzato, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del medesimo decreto legislativo e i relativi fabbisogni finanziari, determinano il contributo spettante sulla base del presente “Programma” ed erogano eventuali acconti alle medesime Organizzazioni, in conformità ai rispettivi ordinamenti e sulla base delle disponibilità finanziarie.

8.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

Con nota n.279773 del 30/05/2023 sono state fornite dal Ministero agli Enti selezionatori e alle Regioni le disposizioni relative alla presentazione della domanda per l’anno 2025.

La domanda di aiuto da presentare alle Regioni entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di svolgimento delle attività da parte del Soggetto terzo delegato, anche attraverso le strutture territoriali, deve richiamare la delega espressa dagli Enti selezionatori, in riferimento articolo 6 comma 1 lettera d), previamente verificata dal MASAF.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

La domanda sopracitata, che potrà essere perfezionata anche successivamente alla presentazione della stessa, sarà oggetto di istruttoria da parte delle Regioni e potrà pervenire esclusivamente dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 del d.lgs. n.52/2018 o sua articolazione territoriale (art. 4, comma 2, lettera b).

Infine, la domanda da proporre alle Regioni potrà essere avanzata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 3 del citato D.l.gs n.52/2018, che dovrà dare evidenza del rapporto di cooperazione con l'ETD riconosciuto, a garanzia del modello operativo del Programma.

8.2 Modalità di rendicontazione

Tutte le spese esposte nei rendiconti finanziari del presente Programma, presentati dal Soggetto terzo delegato alla Regione di appartenenza, dovranno essere regolarmente sostenute nell'attuazione dell'attività programmata e liquidate direttamente agli aventi titolo sulla base dei documenti giustificativi elencati a supporto della domanda di liquidazione del contributo in conformità con quanto previsto dal manuale denominato "*Criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per la realizzazione del programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici*" approvato con D.M. n. 0639850 del 14 dicembre 2022, e dalla Nota Ministeriale 0532274 del 10/10/2024, eventualmente suscettibile di modifiche ed integrazioni, che definisce il modello di presentazione dei rendiconti alle Regioni relativi ai costi a consuntivo dell'attività svolta dall'ETD e dalle articolazioni territoriali.

Le spese sostenute dal Soggetto terzo delegato, o dalle sue articolazioni territoriali, dovranno essere versate agli aventi titolo senza intermediari e/o servizi di intermediazione svolti da altre Associazioni.

Le Regioni verificano la regolarità amministrativa e contabile e la pertinenza dei documenti giustificativi esposti nei rendiconti del Soggetto terzo delegato o sue articolazioni territoriali.

Il Soggetto terzo delegato assicura adeguato sostegno alle proprie articolazioni territoriali per la rendicontazione delle spese sostenute alle Regioni, nel rispetto del presente Programma e delle risorse finanziarie disponibili e fornisce alle Amministrazioni che lo richiedono, assistenza all'utilizzo dei supporti informatici.

L'ETD rende fruibile ai fini della corretta demarcazione il sistema sviluppato per il rendiconto delle spese di personale in ambito PSRN.

In considerazione del fatto che, a seguito dell'approvazione del manuale denominato "*Criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per la realizzazione del programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici*" approvato con DM n. 0639850 del 14 dicembre 2022, si rende necessaria una gradualità nella messa e regime del nuovo metodo nella rendicontazione delle spese dell'ETD o sue articolazioni territoriali e di verifica, da parte delle Regioni e P.A., si rende necessario prevedere una fase transitoria nell'applicazione del nuovo metodo da parte delle Regioni. Nello specifico, con riferimento ai costi indiretti, entro il limite di spesa complessiva determinata dal Programma per ciascuna Regione, è consentita per l'anno 2025 la compensazione delle spese tra costi diretti e indiretti fino al raggiungimento del valore massimo dei costi indiretti pari al 35 % dei costi diretti, calcolati in fase preventiva.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

9. Scadenziario

Il MASAF elabora annualmente, sulla base delle deleghe espresse dagli ES, una proposta di Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici degli Enti selezionatori.

Con riferimento al presente Programma, il Soggetto terzo delegato (ETD) entro il 31 marzo **2026**:

- a) predispone una relazione, da inviare al MASAF ed alle Regioni, sulle attività di raccolta dati svolte nell'anno 2025 (numero capi, numero di rilevamenti, tipologia, aziende controllate, numero ingressi per azienda, numero analisi effettuate, eventuali sopravvenienze intercorse, ecc.) ed il riepilogo delle attività di ispezione (autocontrollo) effettuate;
- b) invia alle Regioni il riepilogo dei volumi di attività svolta nell'anno 2025, sulla base di specifica modulistica predisposta da ETD stesso e fornita in uso agli organismi territoriali.

Il Soggetto terzo delegato e/o le sue articolazioni periferiche presentano alle Regioni, entro il 30 giugno 2026, la rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2025, sulla base di specifica modulistica messa a disposizione dal MASAF.

Al fine di garantire un costante monitoraggio dell'attività svolta, le Regioni, inviano al Ministero entro il 31 marzo **2027**, su apposita modulistica, le informazioni di riepilogo sulle attività finanziate, sull'eventuale cofinanziamento regionale e riepilogo sull'attività di vigilanza effettuata.

DELEGHE 2025 N. FATTRICI PER REGIONE/SPECIE/ATTITUDINE

REGIONE	BOVILA	BUFAL	BOVICA	OVILA LG	OVILA RA	CAPRI LA LG	CAPRI RA	OVICAPRI CARNE	ANAS	ITALIA
ABRUZZO	5.955	27	9.937	69	1.034	62	104	4.478	11	21.677
BASILICATA	16.389	1.571	16.219	1.791	381	62	4.559	3.185	64	44.221
CALABRIA	5.456	798	16.836	967	8	333	28.220	350	411	53.379
CAMPANIA	8.122	50.680	10.754	0	10.912	0	1.838	4.055	62	86.423
EMILIA ROM.	210.693	14	11.620	1.367	969	439	0	1.119	1.326	227.547
FRIULI V.G.	26.337	556	895	0	330	796	0	477	32	29.423
LAZIO	17.811	23.733	30.111	1.272	0	28	713	2.447	156	76.271
LIGURIA	550	0	3.104	15	0	62	0	1.386	0	5.117
LOMBARDIA	591.894	1.497	8.244	0	0	4.215	5.270	12.750	3.493	627.363
MARCHE	2.151	90	11.653	229	0	24	0	2.921	21	17.089
MOLISE	3.132	242	3.165	0	0	54	198	399	20	7.210
PIEMONTE	128.813	1.212	159.517	1.547	0	1.756	2.202	17.041	365	312.453
PUGLIA	32.755	2.874	4.023	21	830	202	1.950	2.092	37	44.784
SARDEGNA	17.869	0	53.959	72.440	6.762	15.452	4.468	0	279	171.229
SICILIA	16.399	1.075	32.080	14.751	371	73	9.013	371	559	74.692
TOSCANA	3.713	95	17.892	10.137	1.375	63	0	6.039	753	40.067
TRENT. AA-BZ	48.638	0	3.127	0	0	151	0	4	0	51.920
TRENT. AA-TN	19.822	0	530	0	0	405	342	596	0	21.695
UMBRIA	5.589	106	13.262	14	9	128	0	949	35	20.092
V.E D'AOSTA	20.963	0	15	0	0	310	11	95	0	21.394
VENETO	91.571	289	3.940	11	8	1.774	343	2.331	182	100.449
ITALIA	1.274.622	84.859	410.883	104.631	22.989	26.389	59.231	63.067	7.806	2.054.495

Regione	CALCOLO 2025			2025	22.506.095,00
	SPESA AMMESSA	%	CONTRIBUTO	%	Ripartizione risorse MASAF
Abruzzo	662.169,60	0,80	531.540,32	1,64%	370.083,65
Basilicata	832.049,69	0,79	660.377,43	2,04%	459.786,17
Calabria	938.699,43	0,81	760.581,65	2,35%	529.553,12
Campania	2.097.325,54	0,79	1.651.478,65	5,11%	1.149.837,99
Emilia Romagna	5.515.463,45	0,75	4.155.441,77	12,86%	2.893.216,21
Friuli Venezia Giulia	961.345,76	0,75	718.139,47	2,22%	500.002,86
Lazio	1.557.123,13	0,79	1.234.755,37	3,82%	859.695,42
Liguria	226.093,48	0,85	191.319,07	0,59%	133.205,44
Lombardia	14.146.455,53	0,74	10.532.471,89	32,58%	7.333.207,89
Marche	390.851,04	0,87	339.410,79	1,05%	236.313,94
Molise	305.772,56	0,78	238.305,93	0,74%	165.919,92
Piemonte	4.846.514,91	0,80	3.855.626,17	11,93%	2.684.470,33
Puglia	1.396.512,89	0,75	1.050.003,17	3,25%	731.062,15
Sardegna	1.680.176,33	0,80	1.340.432,86	4,15%	933.273,11
Sicilia	1.256.756,96	0,82	1.031.550,24	3,19%	718.214,34
Toscana	912.777,36	0,87	790.732,27	2,45%	550.545,42
Trentino Alto Adige		-	-	0,00%	-
Umbria	562.007,82	0,84	474.868,42	1,47%	330.625,98
Valle d'Aosta	740.075,78	0,74	544.857,82	1,69%	379.355,93
Veneto	2.968.789,46	0,75	2.222.952,32	6,88%	1.547.725,14
ITALIA	41.996.960,73		32.324.845,62	100,00%	22.506.095,00